

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

Bari, lì 19/7/84

Prot.n. 139/4268

Al Sig. Presidente Consiglio Regionale
Settore Segreteria

S E D E


OGGETTO: d.d.l. " Delega alle province ed ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del casto stradale".

Si invia, per gli adempimenti conseguenti, il d.d.l. in oggetto indicato, corredato dalla relazione del Sig. Presidente Vessia.

La Commissione si è espressa in merito all'unanimità favorevolmente, nella seduta del 18/7/84.

Si unisce inoltre la richiesta di cinque consiglieri per l'iscrizione, a norma dell'art.33 del Regolamento interno del Consiglio, al prossimo o.d.g. attesa l'urgenza del provvedimento stesso.

D'ordine del Sig. Presidente
Il Responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)



DISEGNO DI LEGGE

" DELEGA ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI E FORMAZIONE DEL CATASTO STRADALE ".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del

Relatore: Onofrio VESSIA.

-
- Relazione;
 - Disegno di legge.

Luglio 1984.

Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

L'art 10 del T.U. 15/6/1959 n° 393, modificato dalla l. 10/2/1982 n.35 dispone che il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali rientra fra le competenze delle Regioni sulle strade regionali, provinciali e comunali. Con successivo D.M. 23/1/1984 la Regione è stata facoltata a delegare gl'i enti locali territoriali.

Sulla base di tale normativa, la Giunta regionale ha adottato il disegno di legge in argomento, che la Commissione ha esaminato con parere favorevole.

Lo schema di legge prevede che le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni siano svolte dalle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali o i trasporti eccezionali interessano la rete viaria provinciale ed i Comuni negli altri casi, con eccezione per le strade statali regionali militari ed autostrade.

Viene previsto altresì la formazione del catasto stradale contenete tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade. Il catasto sarà formato dall'Assessorato ai LL.PP. attraverso le sue strutture tecniche periferiche e avvalendosi delle Province, dei Comuni e di enti di ricerca, di organismi e di istituti specializzati, le cui prestazioni saranno regolate da convenzioni stipulate secondo la l.r. n.45/81.

Come abbiamo detto la Commissione ha esaminato favorevolmente il disegno di legge per i contenuti di delega che contiene e per le finalità che si pone. E' infatti evidente il valore positivo del catasto che per i suoi dati circa le caratteristiche geometriche dei tracciati delle strade e dei suoi manufatti verrà notevolmente ad arricchire il sistema informativo regionale.

Bari, luglio 1984

Onofrio Vessia

Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

DISEGNO DI LEGGE

(Testo della Giunta)

"DELEGA ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI E FORMAZIONE DEL CATASTO STRADALE".

*Q. u. aut. 1131
qu. 20*

Art. 1

1. Con decorrenza ~~dal~~ 1° luglio 1984 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con l'eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

Art. 2

1. Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all'art. 2 del D.M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più Province o Comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli Enti Pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

Art. 3

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonchè le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

Art. 4

1. Gli enti delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

Art. 5

1. Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 1984 provvede l'Assessorato ai LL.PP. utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province, dei Comuni, // di enti di ricerca, di organismi e di istituti specializzati. //

2. I rapporti tra la Regione, le Province, e i Comuni, // gli enti, gli organismi e gli istituti specializzati // saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

3. Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico al cap. 138 del Bilancio del corrente esercizio finanziario ed in quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Art. 6

1. E' abrogata la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 dalla data del 1° luglio 1984.

2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.